



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N.** DPD/283 **DEL** 12/07/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

**OGGETTO** : L.R. n. 25/88 - art. 6. Comune di Roccaraso (AQ). Mutamento di destinazione d'uso ai fini della concessione di terre civiche per la realizzazione e l'ampliamento di un campo scuola sci in località Aremogna-Pizzalto. Ditta Scuola Italiana Sci Sole e Neve snc.

### IL DIRIGENTE

Vista la legge 1766/27;  
Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;  
Visto il D.P.R. n.616/77;  
Vista la L.R. n 25/88;  
Vista la L.R. n 3/98;  
Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO:

- che con nota datata 03/07/2012, prot.n.3882,acquisita agli atti in data 10/07/2012, prot. n. RA160235, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 11/06/2012, il Comune di Roccaraso (AQ) ha richiesto il mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla concessione del terreno di natura demaniale civica alla Ditta Scuola Italiana Sci Sole e Neve snc per la realizzazione di un campo scuola sci in località Aremogna-Pizzalto, riportato al N.C.T. al foglio di mappa n. 5, particella n. 877 in parte (per circa mq. 770);
- che con nota datata 29/10/2012, prot.n.6856,acquisita agli atti in data 30/10/2012, prot. n. RA242181, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 23/10/2012, il Comune di Roccaraso (AQ) ha richiesto il Nulla Osta temporaneo per la realizzazione di un campo scuola sci in località Aremogna-Pizzalto a favore alla Ditta Scuola Italiana Sci Sole e Neve snc;
- che con nota datata 22/03/2016, prot.n.2058,acquisita agli atti in data 05/04/2016, prot. n. RA0072038, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2016, il Comune di Roccaraso (AQ) ha richiesto il mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla concessione del terreno di natura demaniale civica alla Ditta Scuola Italiana Sci Sole e Neve snc per l'ampliamento di un campo scuola sci in località Aremogna-Pizzalto, riportato al N.C.T. al foglio di mappa n. 5, particella n. 877 in parte (per circa mq 1460);

DATO ATTO che in data 06/11/2012, prot.n. RA 247191 è stato rilasciato il Nulla Osta temporaneo alla Ditta Scuola Italiana Sci Sole e Neve snc per la realizzazione di un campo

scuola sci in località Aremogna-Pizzalto;

PRESO ATTO che in data 01/06/2012 l'Ufficio Tecnico del Comune di Roccaraso ha determinato il canone unitario di concessione pari ad Euro 0,60 al mq.;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare l'area in agro del Comune di Roccaraso (AQ), in catasto al foglio di mappa n.5, particelle n. 877 (in parte) per una superficie complessiva di circa mq 2.230 alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della legge 1766/27, n.37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n.7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Roccaraso (AQ) a mutare la destinazione e a concedere le terre civiche sopra specificate a favore della Ditta Scuola Italiana Sci Sole e Neve per la realizzazione e l'ampliamento di un campo scuola sci in località Aremogna-Pizzalto, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 33/28 e art. 1 della L. R. n. 3/98;
- 3) di fare obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto di concessione, del canone annuo di concessione di € 0,60/mq. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di concessione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a partire dalla data della valutazione dell' Ufficio Tecnico (01/06/2012) fino alla data di stipula dell'atto di concessione e successivamente per ogni anno; B) il divieto di sub-concessione; C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale (eventuale frazionamento definitivo); D) di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da acquisire non rilevati dalla documentazione in possesso dell'Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; F) di ripristino dello stato dei luoghi, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione (ambientalmente risanato);
- 4) di fare obbligo al Comune (L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 - 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione

- secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 - 65126 Pescara- tel. 085/7672812;
  - 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Roccaraso (AQ), delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare o che è stata già autorizzata.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Roccaraso (AQ) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Antonio Di Paolo  
(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Geom. Alberto Sigismondi  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agr. Patrizio Buccioni  
Firmato elettronicamente